

## Il lavoro gravemente sfruttato. Il caso dei lavoratori immigrati in agricoltura

**Francesco Carchedi**

RPS

*L'articolo propone una riflessione sulle nuove schiavitù, intese come una trasformazione di quelle definibili «classiche». Nel far questo vengono proposte le definizioni correnti, una delle quali risale al 1930 – proposta dall'Organizzazione internazionale del lavoro – e le altre a partire dal Protocollo di Palermo contro la tratta di esseri umani del 2000.*

*L'articolo, inoltre, poggia l'attenzione sui settori produttivi dove si registrano forme di lavoro gravemente sfruttato e sui dati ufficiali e su alcuni dati di stima (in particolare nel settore agro-alimentare), nonché sul rapporto imprenditore e caporale quale strumento illegale di intermediazione di manodopera.*

### 1. Le principali definizioni

In un testo del 2003, dal titolo *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, si individuava nella qualità del rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore l'elemento fondamentale per la definizione del fenomeno di grave sfruttamento lavorativo (Carchedi, Mottura e Pugliese, 2003, pp. 11-18). Già allora – anche in analogia con la vasta letteratura esistente sul medesimo fenomeno – appariva una relazione di natura asimmetrica in cui prevaleva il potere decisionale del datore di lavoro: sia in riferimento alla durata del tempo di lavoro (a partire dall'orario giornaliero) che all'entità delle retribuzioni salariali (indipendenti e non commisurate al tempo occupato). Ma anche, e più in generale, alla determinazione della qualità strutturale delle condizioni stesse di lavoro.

Queste, nel loro insieme, possono determinare modalità di sfruttamento a intensità differenziate a seconda dell'intreccio perverso tra l'ampiezza dell'orario giornaliero di lavoro – e dunque la sua accumulazione mensile – e la retribuzione unilateralmente accordata e configurarsi, pertanto, quale effetto derivante, almeno nei casi più gravi, come para-schiavistiche. Una definizione del lavoro gravemente sfruttato o para-schiavistico o indecente (in quanto lesivo della dignità dei

lavoratori) – che per la sua ampiezza è riconosciuta a livello internazionale – risale al 1930. Si tratta della definizione contenuta nella Convenzione n. 29/1930 (nell'art. 2), e riproposta con piccole variazioni di carattere esplicativo nel 2014<sup>1</sup>, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Oil)<sup>2</sup>.

Si definisce, dunque, in base a tale Convenzione, lavoro forzato qualsiasi tipo di lavoro (a prescindere dalla sua natura giuridica) o di servizio che viene svolto in quanto effetto (diretto o indiretto) di estorsione o di minaccia di una punizione. Ciò implica che la persona coinvolta nel rapporto di lavoro, che assume la configurazione paraschiavistica, non si sia offerta volontariamente e dunque sia in qualche maniera assoggettata per l'oggettiva condizione di vulnerabilità che la caratterizza. Ulteriori aggiustamenti concettuali nella definizione del lavoro forzato o para-schiavistico nella sua definizione originaria vengono prodotti dal Protocollo di Palermo<sup>3</sup> (nel 2000) e dalla Convenzione di Varsavia (nel 2005)<sup>4</sup>, in particolare sulla condizione di vulnerabilità.

Questa è da intendersi come uno stato temporaneo (o permanente) della persona o del lavoratore da cui scaturisce una predisposizione ad accettare qualsivoglia attività lavorativa pur di auto-garantirsi la propria sussistenza e quella del nucleo familiare e dunque a esporsi conseguentemente a offese e a ricatti pur di perpetuare l'attività lavorativa che sta svolgendo. Il Protocollo delinea una definizione di lavoro forzato che tiene conto delle diverse modalità che possono caratterizzare l'ingresso nella condizione di schiavitù, la permanenza e l'uscita/sganciamento dalla condizione medesima, prevedendo altresì misure di

<sup>1</sup> Ilo, 2014, cfr. Appendix («Definitions», p. 49). La condizione forzata implica una non facile fuoriuscita da parte dei lavoratori dalla condizione in cui versano, poiché assoggettati e minacciati e dunque probabile oggetto di violenza.

<sup>2</sup> Cfr. Organizzazione internazionale del lavoro, *Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio*, n. 29/1930.

<sup>3</sup> Per una analisi dettagliata del Protocollo si rimanda a Scarpa (2008).

<sup>4</sup> La Convenzione di Varsavia prevede interventi socio-assistenziali e psicologici, sanitari e di cura nonché di protezione e supporto per la re-integrazione delle vittime nel tessuto sociale della società di accoglienza o nelle rispettive società di origine, con eventuale risarcimento dei danni subiti (artt. 12 e 18). Queste disposizioni pongono l'accento sul contrasto di tutte le forme di tratta e sfruttamento della prostituzione altrui, del lavoro o servizi forzati, della schiavitù o pratiche simili, della servitù e dell'espianto di organi (art. 4, comma a).

protezione sociale per le vittime, mentre la Convenzione di Varsavia prevede che gli Stati possano garantire la tutela e la protezione sociale delle vittime di grave sfruttamento lavorativo (e anche quelle sfruttate con altre modalità).

Non secondariamente viene previsto che l'ingresso nella condizione para-schiavistica può avvenire sia come atto di forza o violento che come atto apparentemente consensuale (ossia come effetto dell'impiego di minacce o di forza o di altre forme di costrizione e rapimento); oppure del tutto consensuale e volontario. Modalità, queste ultime, più coerenti con il concetto di «nuove schiavitù» introdotto da Kevin Bales alla fine degli anni novanta (Bales, 2000, pp. 23 e 24; Bales e Robbins, 2014). I rapporti di lavoro, infatti, non costituiscono una mera questione relazionale di tipo privatistico tra l'imprenditore e le sue maestranze, ma coinvolgono anche – e in modo diretto – la dimensione sociale e quella politica/pubblica (e viceversa), e quindi la competenza regolativa e sanzionatoria delle istituzioni preposte<sup>5</sup>.

Nel 2005 l'Ilo pubblica un altro importante Rapporto (Cfr. Ilo, 2005, pp. 10 e 11) – che precede concettualmente le direttrici con cui viene svolta l'indagine del 2012 citata – dove si pongono in evidenza delle tipizzazioni con le quali possono configurarsi (a livello globale) le occupazioni forzate. Queste sono alquanto importanti poiché vengono suddivise, in linea generale, le forme di sfruttamento derivanti dalla tratta di esseri umani (e dunque quelle che possono verificarsi prima e durante lo spostamento da un paese all'altro e finanche nell'insediamento nel paese di arrivo delle vittime o delle potenziali vittime) dalla riduzione in schiavitù (che può avvenire in qualsiasi paese di transito che si attraversa lungo la rotta intrapresa dai trafficanti o solamente nel paese di arrivo).

## *2. Le direttive più recenti. Le sanzioni ai datori di lavoro irresponsabili e l'estensione della nozione di vittima*

Il lavoro forzato o gravemente sfruttato, quindi, imposto con minacce e violenza, o mediante inganni e truffe, come accennato in preceden-

<sup>5</sup> Queste ultime intervengono (seppur con limiti e contraddizioni significative, si pensi agli ispettorati del lavoro) quando le medesime relazioni trascendono gli standard normativo-contrattuali legalmente stabiliti dalle parti sociali costituzionalmente deputate (ossia le organizzazioni sindacali e quelle imprenditoriali). Cfr. Andrees (2014).

za, rappresenta, invece, uno degli aspetti specifici della Convenzione Ue del 2009 n. 52 (ratificata dall'Italia nel luglio 2012)<sup>6</sup>. Questa, recante «Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», introduce una serie di divieti per scoraggiare l'ingresso e la permanenza di lavoratori provenienti da paesi terzi in maniera irregolare, quale condizione di vulnerabilità e dunque di potenziale sfruttamento<sup>7</sup>. Sulla base di tali previsioni, i singoli datori di lavoro (siano essi singole persone fisiche o persone giuridiche) ricadono nel regime sanzionatorio allorquando, assumendo questi cittadini, pongano in essere:

- a) violazioni (delle norme sul lavoro) costantemente reiterate;
- b) assunzioni illegali di un numero significativo di cittadini di paesi terzi;
- c) condizioni lavorative di particolare sfruttamento<sup>8</sup>;
- d) comportamenti consapevoli di tale natura, pur sapendo di ingaggiare «persone soggette a tratta di esseri umani» o in «età minorile» (cfr. Considerazione 22 e art. 2 comma i).

La legge italiana di recepimento (la n. 109/2012) sanziona anche l'intermediazione illegale di manodopera, ossia l'impiego di caporali ingaggiati da imprenditori senza scrupoli per facilitare, da un lato, il reclutamento di forza lavoro e dell'altro per definire/gestire (anche direttamente) le condizioni occupazionali. Il limite sostanziale di questa legge – e dell'art. 603 *bis* del Codice penale che ne consegue – è il fatto che l'imprenditore, ovvero colui che incarica il caporale di reclutare manodopera per la sua azienda, non compare per nulla nell'articolo. È come se il caporale agisca indipendentemente dall'imprenditore, mentre quest'ultimo fruisce della manodopera che richiede

<sup>6</sup> Cfr. d.lgs. n. 109 del 16 luglio del 2012 denominato «Attuazione della Direttiva 2009/52/Ce che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

<sup>7</sup> Per il concetto di abuso di vulnerabilità si rimanda a Malpani (2006, pp. 4-10).

<sup>8</sup> La Convenzione 52, alla considerazione 22 e all'art. 2 (comma i), pur richiamando il concetto di «condizioni lavorative di particolare sfruttamento» non indica quali possono essere tali condizioni, ossia non propone degli indicatori per agevolare la configurazione di queste attività. Si limita a constatare la «palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana».

esplicitamente al caporale. L'attività intermediatrice ha senso poiché il caporale recluta manodopera per un'azienda specifica e per svolgere un particolare e circoscrivibile lavoro.

La direttiva 2011/36/UE emanata dal Parlamento e dal Consiglio europeo (il 25 aprile 2011), concernente «La prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la promozione delle vittime», ratificata dall'Italia nel 2014<sup>9</sup>, propone un approccio globale alla lotta alla tratta di esseri umani (cfr. Considerando 2 e 7). Da questa prospettiva ne deriva una particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione da attivare anche nei paesi di origine delle vittime o delle potenziali vittime. I più importanti interventi previsti al riguardo sono: svolgere un'opera di sensibilizzazione nei confronti del fenomeno; ridurre la vulnerabilità delle persone; sostenere e assistere le vittime; lottare contro le cause profonde che generano il fenomeno e aiutare i paesi terzi interessati a sviluppare un'adeguata legislazione per contrastare la tratta (Considerando 2).

La direttiva n. 36 riconosce la specificità di genere del fenomeno e le differenze, appunto, che emergono nelle modalità di assoggettamento che caratterizzano le forme di sfruttamento verso gli uomini, le donne e le persone transessuali. L'età delle vittime è altrettanto importante, soprattutto allorché la vulnerabilità è in relazione, tra le altre cause, anche alla minore età (Considerando 8). Inoltre, estende la nozione di persone oggetto di tratta – e di conseguenza di grave sfruttamento – anche a quelle che vengono invischiate nelle pratiche di «accattonaggio forzato [...] (poiché vengono) intese come una forma di lavoro o servizio coatto [...] e obbligatorio» (Considerando 11).

### *3. Le consistenze numeriche del lavoro forzato. I dati dell'Oil e di Eurostat*

A livello internazionale le stime maggiormente accreditate sul lavoro gravemente sfruttato sono quelle dell'Oil, mentre i dati specifici attinenti alle vittime prese in carico dalle autorità giudiziarie e dai servizi sociali sono raccolti ed elaborati, oltre che dai singoli Stati UE, anche

<sup>9</sup> Cfr. d.lgs. n. 24 del 4 marzo 2014 in: «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (14G00035) (Gu Serie generale n. 60 del 13 marzo 2014).

dall'Eurostat in due Rapporti (il primo nel 2013 e il secondo nel 2014)<sup>10</sup>. I dati dell'Oil (in questo caso si tratta di stime, e dunque hanno un carattere eminentemente orientativo)<sup>11</sup> si riferiscono ai diversi continenti e sono stati raccolti ed elaborati nel 2005 e nel 2012<sup>12</sup>. Le stime più recenti (2012) sono considerate metodologicamente più attendibili delle precedenti e dunque – secondo i ricercatori Oil – non possono neanche essere comparate tra loro. La tabella 1 riporta le stime del 2012<sup>13</sup>.

Tabella 1 - Stime sul lavoro forzato per macro-regione (v.a. e v. %)

Macro-regioni	Valore numerico stimato	
	v.a.	v. %
Asia e Pacifico	11.700.000	56,0
Africa	3.700.000	17,7
America Latina e Caraibi	1.800.000	8,6
Europa Centro-meridionale non Ue	1.600.000	7,6
Economie avanzate, di cui Unione Europea	1.500.000 (800.000)	7,1 (3,8)
Medio Oriente	600.000	3,0
Totale	20.900.000	100,0

Fonte: Oil (2012a).

<sup>10</sup> Oltre all'Oil sono state effettuate al riguardo altre stime meno recenti. Cfr. Unodc (2009, pp. 232-291); Icmpd (2010, pp. 60-63). E anche Eurostat elabora dei dati, in riferimento a quante vittime sono prese in carico dalle autorità giudiziarie e dai servizi sociali dei paesi membri. Inoltre, cfr. Eurostat (2013, 2014).

<sup>11</sup> Le stime costruite dal basso, una correlazione con il mondo del lavoro sommerso in generale presente nei paesi Ue27 (tra l'altro non facilmente stimabile) e con le forze lavoro ufficiali (registrate, seppur diversamente, nei diversi paesi-membri) è pressoché impossibile determinarla (cfr. Eurofound, 2013). Invece per una visione dei problemi di stima dell'economia sommersa cfr. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gruppo di lavoro, 2011, in particolare l'Allegato al cap. 2 (*Dall'economia non osservata all'evasione tributaria e contributiva: un quadro concettuale*, pp. 73 e ss.).

<sup>12</sup> Per un approfondimento sulle procedure di stima utilizzate si rimanda a Belser, de Cock e Mehran (2005, pp. 14 e ss.) mentre per le stime del 2012 cfr. Ilo (2012a, pp. 17, 18 e 19). Le stime sono state effettuate, secondo i ricercatori Oil, facendo riferimento a un numero maggiore di fonti e dunque a una maggiore serie di dati statistici e stime prodotte nei diversi paesi esplorati. Il margine di errore valutato per le stime del 2012a è del 7%, contro il 20% del 2005 (*ivi*, p. 13).

<sup>13</sup> L'Oil nel 2012 pubblica due Report sulle stime: uno a livello globale (2012a) e l'altro specifiche a livello europeo (2012b).

Rispetto al 2005, pur tuttavia, si registra un aumento considerevole delle vittime di grave sfruttamento lavorativo<sup>14</sup>, in quanto passano da 12.500.000 a 20.900.000 unità. La macro-regione maggiormente coinvolta nelle pratiche di lavoro forzato è quella asiatico-pacifica, seguita, seppur a molta distanza, dall'Africa. Le altre macro-regioni, quella latino americana e caraibica, quella dell'Europa centro-meridionale e quella formata dai paesi a economia avanzata (tra cui l'Unione europea) si attestano, rispettivamente, tra il 7 e l'8% del totale. Con percentuali molto basse si attestano invece i paesi dell'area Medio-orientale. Il 90% di questi lavoratori è sfruttato da aziende private.

Tra le 18.700.000 vittime quasi il 22% (ossia 4.500.000) sono coinvolte nella prostituzione forzata e 14.200.000 in attività lavorative di carattere economico, in particolare in agricoltura, nelle costruzioni e nel lavoro domestico (Ilo, 2012a, p. 13). In Europa, sempre secondo l'Oil, i lavoratori forzati ammonterebbero a 800.000 unità, di cui 270.000 per motivi correlabili alla prostituzione coatta e 670.000 per motivi correlabili invece alle attività lavorative (*ivi*). Il profilo sociale delle vittime – limitato agli aspetti strutturali di base – è possibile ricavarlo dai dati di Eurostat, in quanto raccoglie ed elabora le informazioni sulle vittime e sulle potenziali vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo che i paesi Ue gli inviano annualmente. Da questi studi emerge che per il 2013 l'ammontare delle vittime certe (cioè registrate dagli organismi deputati) raggiunge la cifra di 30.146 unità (in riferimento al triennio 2011, 2012 e 2013).

Questi dati, disaggregati per genere e per età (adulti/minori), rilevano un profilo sociale ben definito: la maggioranza delle vittime sono donne (per il 67% del totale, di cui il 13% minorenni) mentre gli uomini sono il restante 17% (di cui il 3% minorenni). La grande maggioranza degli uomini (pari al 70%, cioè 5.124 casi) è sfruttato sul lavoro, le donne, invece, mediante prostituzione coercitiva e coatta. Rispetto all'età (sul totale di 30.146 vittime o presunte tali) il 45% ha una età superiore ai 24 anni, il 36% un'età compresa tra i 18 e i 24 e il restante 20% circa sono mino-

<sup>14</sup> In base a quanto previsto dalla direttiva 36/2011 anche lo sfruttamento sessuale è considerato lavoro forzato, per tale ragione l'Oil lo inserisce nella stima complessiva. La stima delle vittime di grave sfruttamento sessuale è di 4.500.000 unità.

renni. Come si evince da tali percentuali, il 56% delle vittime o presunte tali (pari a 16.880 casi) non supera i 24 anni di età. Una parte consistente, dunque, delle persone registrate dai servizi o dalle forze dell'ordine dei diversi paesi europei, ha un'età che non supera i 30 anni.

Per quanto riguarda la nazionalità delle vittime o presunte tali non Ue – nei tre anni considerati – si evidenziano ai primi posti tre nazionalità ricorrenti: quella nigeriana (di gran lunga la maggioritaria), quella brasiliana e quella cinese (con cifre quasi uguali). Le prime due per motivi correlabili allo sfruttamento sessuale, la terza per il lavoro manifatturiero.

#### *4. I settori e gli ambiti produttivi maggiormente coinvolti e i dati ufficiali italiani*

##### *4.1 Gli ambiti produttivi*

Anche nel nostro paese i settori e gli ambiti produttivi dove si riscontra la presenza di lavoratori stranieri che svolgono attività pesanti, indecenti e sovente paragonabili a quelle di lavoro para-schiavistico o forzato (così come definito in precedenza) – e come rileva l'Oil per il livello internazionale (Ilo, 2012b, p. 1) – sono l'industria (in particolare l'edilizia, ma anche la lavorazione dei laterizi e alcuni ambiti della produzione metallurgica e meccanica); l'agricoltura (in particolare nelle fasi di raccolta dei prodotti della terra, nella pesca d'alto mare e nella macellazione delle carni da allevamento nonché nella pastorizia montana) (Eurispes, 2014, pp. 62 e ss.); il commercio ambulante, il ristoro-alberghiero (soprattutto stagionale) e il lavoro domestico/badantato a carattere servile (Nocifora, 2014; Carchedi, 2014).

Ciascuno di questi settori è caratterizzato al proprio interno da quattro fasce di lavoratori suddivisi verticalmente. Ciascuna fascia ha una diversa ampiezza numerica a seconda del tipo di rapporto di lavoro che le aziende – o i singoli imprenditori/datori di lavoro – stabiliscono al momento dell'ingaggio, e mantengono o meno nel corso della durata dell'occupazione, con gli essi lavoratori. Al riguardo gioca un ruolo importante anche la dimensione e il volume di attività economiche dell'azienda. In sintesi:

- a) la prima fascia è composta da lavoratori contrattualizzati (quella più ampia nelle aziende di medie e grandi dimensioni e meno ampia in quelle di piccole/piccolissime dimensioni);

- b) la seconda è composta da lavoratori con contratti atipici (tra i più variegati) a tempo limitato e spesso rinnovabile ma con scarse sicurezze;
- c) la terza è composta da lavoratori senza contratto ma con rapporti che possono essere anche di media/lunga durata oppure di breve/brevissima durata;
- d) la quarta, infine, di ampiezza variabile (sulla base del peso economico che assume la produzione stagionale e la conseguente necessità di concentrare forza lavoro in determinate sub-fasi del medesimo ciclo produttivo) è composta da lavoratori che vengono ingaggiati sempre a tempo determinato: da poche ore a poche settimane, a un mese o due e in qualche caso ancora di più.

In questa ultima fascia sono presenti segmenti di lavoratori che costituiscono l'area della cosiddetta «sofferenza lavorativa» (Ferrucci e Galossi, 2014, pp. 45 e 46): disoccupati di lunga durata, sottoccupati e precari cronici, persone diversamente vulnerabili e pertanto svantaggiate, tra cui contingenti significativi di migranti poveri o impoveriti e non secondariamente richiedenti asilo<sup>15</sup>. Ancora, quest'ultima fascia è composta da lavoratori che più degli altri hanno subito/stanno subendo gli effetti negativi della prolungata crisi economica che il nostro paese (insieme ad altri paesi europei) sta attraversando oramai da più di un quinquennio. Le risposte alla crisi hanno assunto, dal canto loro (ma ciò riflette una cultura non sempre solidaristica e sensibile alle disuguaglianze sociali) un carattere ampiamente deregolativo del mercato del lavoro. Infatti, si pensa che flessibilizzando al massimo le modalità di ingaggio occupazionale e lasciando alla libera (e spesso non controllata) iniziativa privata il reclutamento della manodopera avventizia/stagionale, nonché la negoziazione a

<sup>15</sup> I richiedenti asilo una volta avuto il colloquio con le autorità di pubblica sicurezza – e ufficializzato la loro condizione di richiedente – si trovano in una situazione di quasi abbandono e pertanto si offrono sul mercato del lavoro bracciantile, in quanto è quello che richiede meno qualificazione professionale. Questo loro ingresso – seppur nella fascia più bassa del mercato del lavoro – provoca un ulteriore abbassamento della media dei salari giornalieri. Laddove questi lavoratori sono presenti, ad esempio nell'area di Rosarno o di Ragusa, il costo orario scende fino a 1,50 euro (da circa 2,5/3 percepito dagli altri lavoratori non richiedenti asilo). A Saluzzo, scende a 2 euro da circa 3/4. In altre parole, laddove si registra la presenza di lavoratori/richiedenti asilo il salario per ora nel bracciantato agricolo di abbassa di circa il 50% rispetto al già basso salario percepito da quanti non sono richiedenti.

terze persone delle condizioni di lavoro (un'agenzia interinale o intermediari privati sovente illegali, i cd. caporali) si possano creare maggiori occupazioni, non valutando la qualità intrinseca e sociale dei medesimi.

Il risultato, del tutto evidente, è che oramai si riscontrano ambiti occupazionali caratterizzati da pessime condizioni di lavoro, dove la presenza dei lavoratori stranieri è massima. Un altro aspetto non secondario è la de-regolazione dei contratti di appalto da una impresa/azienda all'altra, giacché l'impresa/azienda appaltante conferisce a quelle appaltatrici non solo la sub-commessa da svolgere con volumi di costo più bassi (per avere il proprio tornaconto economico) ma anche tutte le responsabilità inerenti alle modalità di ingaggio/occupazione della manodopera (Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, 2011, pp. 27 ss.).

#### 4.2 I dati ufficiali disponibili

I dati ufficiali relativi alle vittime che entrano nei circuiti di protezione sociale sono raccolti dal Dipartimento per le pari opportunità (Dpo), mentre quelli attinenti ai reati correlabili alla tratta di esseri umani e alla riduzione in schiavitù dalle autorità di pubblica sicurezza. Secondo i dati del Dpo, nel periodo 2005-2013, le vittime registrate per grave sfruttamento lavorativo ammontano a circa 3.150 unità. I servizi territoriali ne rilevano dalle 4-500 per anno. La maggior parte sono registrate nelle regioni settentrionali, *in primis* in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia poiché i servizi che intervengono territorialmente sono più efficaci di quelli che operano nelle altre regioni centro-meridionali. Efficacia che proviene dalla collaborazione tra le istituzioni locali, i servizi territoriali e le autorità giudiziarie (in particolare dalla polizia).

I luoghi di lavoro dove si verificano maggiormente le diverse forme di grave sfruttamento, rilevabili da quelli dichiarati dalle vittime prese in carico dai servizi territoriali tra il 2012-2013, sono le imprese manifatturiere che hanno un numero di occupati superiori alle 5 unità. Le imprese uni-personali (cioè composte dal datore e dal lavoratore) e quelle familiari (cioè lavoratori/trici domestiche e/o bandanti) raggiungono insieme circa il 10-15% del totale (498 casi). Il settore con il più alto numero di vittime prese in carico risulta essere quello industriale, come riporta la tabella 2 (che si riferisce a quante delle vittime hanno specificato il settore occupazionale).

*Tabella 2 - Settori produttivi dove le vittime hanno subito gravi forme di sfruttamento. Avviso 12, art. 18 e Avviso 6, art. 13. Anni 2012-2013*

Settore di sfruttamento	Avviso 6 (art. 13)		Avviso 12 (art. 18)	
	v.a.	v.%	v.a.	v.%
Edile	31	9,7	30	10,2
Agricolo	59	18,5	71	23,9
Industria	77	24,8	87	29,4
Servizi domestici/badante	37	11,6	43	14,5
Turismo	17	5,3	22	7,4
Ristoro/alberghiero	19	6,0	25	8,4
Commercio ambulante	12	3,6	18	6,2
Non pervenuto	65	20,5	-	-
Totale	317	100,0	296	100,0

*Fonte:* elaborazione a cura dell'autore su dati Tecos-Parsec (2013).

Se al settore industriale aggiungiamo il settore edile l'ammontare delle vittime arriva a circa un terzo del totale (di 317 casi). Il settore agro-alimentare segue a distanza, coinvolgendo, pur tuttavia, un lavoratore su 5. L'altro settore di una certa rilevanza percentuale (il 14,5%) dove emergono condizioni di grave sfruttamento è il settore domestico/badantato. Il restante 25% circa sintetizza i casi relativi al commercio, al turismo e al settore del ristoro-alberghiero.

## *5. Il caso specifico dell'agricoltura. Prodotti pregiati e lavori indecenti*

### *5.1 Gli occupati stranieri*

Il numero dei lavoratori stranieri in agricoltura è aumentato in maniera significativa negli ultimi anni. Il processo di inserimento nel settore è iniziato negli anni novanta ed è continuato in modo pressoché costante per tutti gli anni duemila e in questo ultimo quinquennio. Il sesto Censimento generale dell'agricoltura (del 2000) rileva che gli occupati stranieri ammontano a 220.000 unità, sul totale complessivo di 3.800.000 addetti (comprensivi dei capi-azienda e dei familiari che nell'insieme ammontano a circa 2.800.000 unità; Greco, 2013, p. 13 e ss.). Attualmente, altri dati statistici fanno ammontare i lavoratori stranieri occupati a circa 314.000 unità<sup>16</sup>, diversamente distribuiti nelle

<sup>16</sup> I lavoratori nati all'estero e occupati in Italia nel settore dell'agricoltura e della pesca (circa 320.000 unità al 2012) vengono conteggiati dall'Inail anche se han-

regioni italiane, anche in presenza di una contrazione del monte-ore occupazionale<sup>17</sup>.

La causa principale di tale incremento è, da una parte, la mancanza/scarsa capacità di ricambi intergenerazionali della manodopera autoctona e dall'altra, la disponibilità di contingenti immigrati che – provenendo da paesi con un'ampia capacità di produzione agricola – possiedono le competenze necessarie per essere adeguatamente occupati nel settore. Inoltre, il lavoro in agricoltura – soprattutto quello stagionale (da sempre) – rappresenta un settore-rifugio: vuoi per quanti non trovano altre occupazioni in concomitanza con la stagione agricola e vuoi per quanti mirano a integrare il reddito corrente con occupazioni aggiuntive seppur limitate.

L'insieme dei lavoratori stranieri occupati nel settore agro-alimentare ammonta – riprendendo i dati Inea (del 2012) – complessivamente al 26,2% (su un totale di 1.198.028 addetti alle dipendenze delle aziende del settore), la cui incidenza percentuale sul totale degli occupati varia a seconda delle regioni e delle specifiche province. Le regioni dove la presenza dei lavoratori stranieri raggiunge cifre che oltrepassano di molto un terzo degli occupati complessivi sono la Lombardia, il Lazio, la Liguria e il Veneto (con percentuali comprese tra il 40 e il 49%).

Di questi lavoratori circa la metà sono occupati nelle regioni settentrionali (pari 150.800 unità), mentre l'altra metà si distribuisce nelle regioni centrali (con 51.000) e in quelle meridionali (con 85.200) e infine nelle isole (con quasi 27.000). Queste ultime due grandezze nell'insieme raggiungono circa un terzo del totale generale. Tali cifre, nonostante le evidenti discordanze tra fonti diverse, rappresentano lo *stock* degli occupati stranieri in agricoltura, mentre un'altra parte considerevole – e aggiuntiva alla precedente – è rappresentata dai contingenti che arrivano direttamente dai rispettivi paesi di origine, come evidenzia il Secondo Rapporto dell'Osservatorio Placido Rizzotto (2014)<sup>18</sup>.

no svolto una sola giornata di lavoro. Ciò spiega l'alto numero di addetti (Cicerchia, 2014, pp. V e VI; Inea, 2013, in particolare il cap. XI, pp. 150 e ss.).

<sup>17</sup> Al riguardo cfr. anche Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2011, p. 180, *Le assunzioni previste nel settore agricolo*). Inoltre, Caritas e Migrantes (2012, p. 254).

<sup>18</sup> Cfr. in modo specifico la mappatura del lavoro gravemente sfruttato e quella relativa alla mobilità geografico-territoriale (Osservatorio Placido Rizzotto, 2014, pp. 229 ss).

Si tratta di contingenti (di non facile stima) che durante i periodi della raccolta arrivano direttamente nei distretti agro-alimentari dove maggiore è la richiesta di manodopera, poiché solo in parte rientrano nelle quote stagionali previste ufficialmente (dai decreti flussi annuali per il lavoro stagionale in agricoltura).

Questi contingenti, insieme ad altri che sono già sul territorio nazionale, formano l'intero bacino occupazionale del settore. Lo stesso Rapporto citato evidenzia come significativi contingenti di lavoratori stagionali si spostano da un comune / distretto agricolo all'altro, da una provincia o regione a quella limitrofa – e anche a più lunga distanza – seguendo i cicli della raccolta dei prodotti della terra. L'alta mobilità è spesso anche motivo di vulnerabilità, poiché spostarsi da un'area geografica all'altra alla ricerca di lavoro vuol dire essere propensi ad accettare qualsivoglia occupazione pur di acquisire reddito, nonché accettare, per tale ragione, anche condizioni di particolare sfruttamento e sopportarle stoicamente per non restare disoccupato.

### *5.2 Le aree dove si registrano modalità di lavoro gravemente sfruttato*

Gli studi più recenti effettuati nell'ultimo anno confermano che le modalità di lavoro gravemente sfruttato sono presenti nei distretti agro-alimentari distribuiti su tutto il territorio nazionale. In particolare il Secondo Rapporto appena citato stima in 70/100.000 unità i lavoratori stranieri occupati in maniera para-schiavistica nel settore agro-alimentare. Anche il Rapporto Presidio 2015 (Caritas italiana, 2015) – seppur non operando stime a riguardo – evidenzia la presenza di lavori gravemente sfruttati anche nel Nord Italia. Da entrambe queste analisi emerge in maniera inoppugnabile che laddove l'agricoltura è più fiorente e produce prodotti di alta/altissima qualità nutrizionale – e dunque commerciale, non solo in Italia ma anche verso l'estero – è contemporaneamente presente il lavoro indecentemente remunerato e svolto in condizioni brutali e spesso para-schiavistiche.

Il prospetto 1, i cui dati di base sono quelli raccolti dall'Osservatorio Placido Rizzotto, evidenzia le regioni, i comuni e le località dove sono state riscontrate – da quanti sono stati intervistato a proposito – modalità di lavoro gravemente sfruttato. La maggior o minor articolazione dei luoghi evidenziati risente, da un lato, delle conoscenze degli intervistati, dall'altro, dell'efficacia del lavoro sindacale svolto e dunque dei risultati che tale lavoro ha efficacemente conseguito (e continua a conseguire).

RPS

Francesco Carchedi

*Prospetto 1 - Regioni centro-settentrionali e aree provinciali a presenza di lavoro indecente e lavoro conclamato gravemente sfruttato nel settore agro-alimentare*

---

PIEMONTE:

Cuneo (*Saluzzo, Langhe/Roero, Bra*) Alessandria (*Tortona*), Asti (*Canelli, Nizza/Monferrato, Castiglione, Motta*)

---

LOMBARDIA:

Brescia (*Zona Franciacorta, Basso bresciano*), Lecco, Mantova, Como, Pavia, Monza/Brianza, Lodi e Milano

---

PROVINCIA DI BOLZANO:

Bolzano (*Laives*)

---

VENETO:

Padova

---

EMILIA ROMAGNA:

Rimini, Ravenna, Modena (*Carpi, Mirandola, Castel Franco*), Ferrara (*Codigoro, Argenta, Copparo, Alto ferrarese, Ferrara/comune, Portomaggiore*), Forlì/Cesena (*Cesenatico, Savignano, Santa Sofia, Gambettola, Meldola*)

---

TOSCANA:

Livorno (*Val di Cornia*) Arezzo (*Val Tiberina, Val di Chiana*) Grosseto (*Maremma, Monte Amiata*) Firenze (*Mugello/Val di Sieve, Chianti, Empolese*)

---

LAZIO:

Latina (*Latina/comune, Terracina, Sabaudia, Fondi, Aprilia, Cisterna*)

---

ABRUZZO:

Chieti (*Zona collinare, Zona costiera*) Teramo (*tutta la provincia*), L'Aquila (*Valle del Fucino, Zona montana*), Pescara (*Zona collinare, Zona costiera*)

---

CAMPANIA:

Napoli (*Napoli/comune, Giugliano, Nola, Calvano*), Caserta (*Litoranea Domitia, Alto Caleno, Sesse, Mondragone, Francolise, Sparanise, Villa Literno*), Benevento (*Valle Caudina, Valle Telesina, Val Fortone, Benevento/comune*), Salerno (*Piana del Sele, Cilento, Agro Nocerino-Sarnese*)

---

BASILICATA:

Potenza (*Vulturno-Malfese, Palazzo San Gervasio*), Matera (*Piana di Metaponto*)

---

PUGLIA:

Bari, Brindisi, Foggia (*Rignano Gargano*), Barletta/Andria/Trani (*San Ferdinando, Canosa, Trinitapoli, Bisceglie, Spinazzola, Laconia*), Lecce (*Nardo*), Taranto

---

CALABRIA:

Catanzaro (*Curinga, Guardavalle, Lamezia Terme, Sellia, Maida, Sersale*), Cosenza (*Sibaride, Cassano J., Corigliano, Rossano C.*), Reggio C. (*Gioia Tauro, Rosarno, Melito, Monasterale*), Crotone (*Alto crotonese, Crotone/comune, Petilino, Crotano*), Vibo V. (*Tropea, Pizzo C., Jonadi, Rombiolo*)

---

SICILIA:

Catania (*Aci Catena/Acireale, Adrano, Biancavilla, Bronte, Catania/comune, Paternò, Callagiro-ne, San Cono, Castel Ludica, Ramacca, Palagonia, Scordia*), Siracusa (*Cassibile, Pachino, Lentini, Avola-Floridia, Francofonte, Noto, Buccheri*)

---

Fonte: elaborazione a cura dell'autore su dati dell'Osservatorio Placido Rizzotto (2014).

Dal prospetto mancano 5 regioni<sup>19</sup> e molte province. Le regioni presenti sono 13, mentre le province sono 46 (su 101 totali) e le località citate sono 107. In pratica la maggior parte delle regioni italiane (17 su 21), circa la metà delle province e ben 107 distretti agro-alimentari sono operative imprese/aziende del settore che hanno al loro interno – o utilizzano in parte o completamente – manodopera straniera in condizioni di grave sfruttamento. Ovvero con salari bassi e lungo/lunghissimo orario lavorativo. Tali condizioni possono essere spiegate solo con l'avidità e l'ossessione predatoria di aumentare i guadagni da parte di certi segmenti di imprenditori? Oppure occorre – a integrazione di tale asserzione – spiegare tali rapporti di lavoro come un diffuso e impunito sistema reticolare formato da imprese/aziende che mirano al perseguimento di facili arricchimenti non curandosi delle condizioni lavorative delle loro maestranze? O ancora: le condizioni salariali adeguate ai contratti nazionali o provinciali possono essere considerate come un mero impedimento al raggiungimento dei profitti aziendali? La produzione, e nello specifico la particolare fase della raccolta, può essere vissuta come una scommessa, come un azzardo capriccioso, poiché l'imprenditore che la mette in atto pensa di vincere se porta a termine la raccolta medesima evitando interventi della magistratura del lavoro? Oppure perde se viene intercettato, sapendo però che le conseguenze penali sono irrisorie e difficilmente applicabili.

### *6. Le condizioni di lavoro e il ruolo molteplice del caporale*

Diversi studi e ricerche svolte in questi ultimi anni hanno evidenziato come le condizioni di lavoro di segmenti numericamente significativi di migranti occupati nel settore agro-alimentare sono da considerarsi indecenti e para-schiavistici, sulla base dei criteri definitivi previsti, oltre che dalle normative internazionali, anche da quelle nazionali<sup>20</sup>. Si

<sup>19</sup> La Val d'Aosta, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, e il Molise poiché non hanno risposto, l'Umbria e le Marche poiché, secondo gli intervistati, non si rilevano situazioni di grave sfruttamento lavorativo.

<sup>20</sup> Oltre alla bibliografia sino ad ora citata, cfr. anche: Pugliese (2013); Leogrande (2008), Sagnet (2012); Perrotta e Sacchetto (in Borghi e Zamponi, 2012, p. 152); Associazione In Migrazione (2014) e Fondazione Hunus - Confederazione italiana agricoltori (2011); Fondazione L. Basso, Coop. Dedalus e Consiglio nazionale delle ricerche - Salerno (2010).

tratta perlopiù di condizioni di lavoro che sono possibili in quanto rappresentano il risultato diretto di multiformi vulnerabilità: da una parte, la condizione giuridica (sovente si è privi dei documenti di soggiorno), dall'altra il disorientamento culturale e la necessità, come accennato, di acquisire reddito in maniera impellente. Tale necessità rende gli stessi migranti non in grado di negoziare condizioni migliori da quelle che gli vengono offerte da imprenditori – e dai loro caporali – in maniera perentoria e senza mezzi termini (ovvero: «prendere o lasciare») (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014).

I salari che percepiscono i lavoratori stranieri – se raffrontati con quelli medi che percepiscono gli italiani – sono in genere molto più bassi, registrando una differenza di circa 330 euro mensili (Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 2013, pp. 54-56, 2014, p. 73)<sup>21</sup>. Nel settore agro-alimentare, in particolare, i salari si aggirano mediamente intorno a 20-25 euro al giorno, ma possono raggiungere anche i 30-40 o anche i 50 euro in particolari situazioni e per specifiche attività lavorative (ad esempio, con la raccolta a cottimo di alcuni tipi di frutta o di ortaggi, come i pomodori o i cocomeri, allorquando devono essere raccolti con il cattivo tempo, cfr. Osservatorio Placido Rizzotto - Flai Cgil, 2014, p. 164). In questi ultimi casi il potere negoziativo dei lavoratori si innalza e pertanto possono far valere, eccezionalmente, le loro proposte. In molti casi è il caporale che negozia con l'imprenditore e i lavoratori si adattano a quanto il caporale medesimo riesce a spuntare. Quando il tempo è cattivo e minaccia di piovere o quando si prevedono gelate notturne, l'imprenditore diventa maggiormente accondiscendente alla volontà dei braccianti, giacché c'è il rischio che l'intero raccolto vada male e i prodotti marciranno sulla pianta poiché nessuno li raccoglierà.

Per il caporale, ovviamente, queste occasioni – perlopiù quando le raccolte avvengono a cavallo tra l'estate e l'autunno inoltrato - inizio dell'inverno – sono motivo di ulteriori guadagni, poiché negoziare con l'imprenditore compensi maggiori vuol dire guadagnare di più e su entrambi i versanti: quello del datore e quello dei lavoratori. Questa

<sup>21</sup> «Che la manodopera costi poco – è confermato dalla distribuzione percentuale per classe retributiva degli occupati alle dipendenze. Fatti 100 i dipendenti Ue ed Extra Ue, quasi il 60% percepisce un salario fino a 1.000 euro mensili (nella medesima fascia gli italiani sono il 27,5%) e solo il 2,1% supera i 2.000. Tutto ciò svolgendo spesso mansioni lavorative con turnazioni disagiati» (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014, p. 73).

sua abilità di giocare su più fronti gli conferisce una forza contrattuale significativa. Il caporale – per questa ragione – diventa anche una figura ambigua, poiché si fa forte della squadra di lavoratori verso l'imprenditore quando quest'ultimo è in difficoltà (c'è scarsità di manodopera, il tempo non è bello, l'immagazzinamento deve essere fatto in breve tempo, ecc.) e al contempo, quando il datore è forte, utilizza, direttamente o indirettamente, del suo potere per spremere maggiormente i lavoratori.

Il caporale, a secondo del rapporto che ha con l'imprenditore, impersona diverse figure. Intanto occorre dire che è sempre al servizio di un imprenditore. È il suo *factotum*, risolve per lui tutti i problemi che sorgono durante la fase di reclutamento, di ingaggio, di trasporto sul luogo di lavoro e di svolgimento del lavoro previsto, nonché nel rientro serale nelle abitazioni. La funzione di intermediatore illegale di manodopera è quella principale, ma non disdegna, allorquando l'imprenditore glielo chieda, di svolgere adeguatamente altri servizi. I diversi servizi possono essere cumulativi, e più servizi svolge maggiore diventa il suo potere sulle maestranze. L'imprenditore può delegare completamente la gestione di queste complesse fasi tecnico-organizzative e di direzione al caporale, o parti di esse, ad esempio: solo il reclutamento e il trasporto lasciando per sé – ovvero per altri collaboratori – il controllo e il trattamento dei lavoratori (Caritas italiana, 2015, pp. 46 e 47).

Le modalità relazionali del caporale con il datore, a prescindere delle funzioni che è chiamato a svolgere, sono sempre di natura servile e accondiscendente. Al contrario con i lavoratori è quasi sempre direttivo e inflessibile, e usa il suo potere decisionale in maniera discriminatoria quando deve scegliere chi far lavorare e chi no. Un altro aspetto non secondario, che caratterizza in un modo o in un altro il caporale, è quello derivante dal suo coinvolgimento o meno nelle attività lavorative a fianco della squadra che ingaggia. Da questo punto di vista il caporale può svolgere le stesse attività dei lavoratori assumendo il ruolo di caposquadra, e dunque non svolgere nessuna funzione intimidatrice. È un caporale che fatica con gli altri, ne condivide le stesse difficoltà e durezza occupazionali. Al contrario può invece assumere il ruolo di trasportatore e al contempo quello di aguzzino, in quanto esercita un potere discriminatorio e invasivo. Richiede denaro per il trasporto, per l'acquisto di bevande e di altri generi di consumo necessario per svolgere il lavoro bracciantile in campi lontani dai centri abitati.

RPS

Francesco Carchedi

Il caporale-aguzzino, pur di guadagnare denaro dai braccianti, gli impone salari ancora più bassi e costi dei servizi di trasporto discrezionali, sulla base della lunghezza del tragitto da perseguire per il raggiungimento del luogo di lavoro. La sua caratteristica è la violenza sistematica che può scattare con grande facilità e naturalezza, ed essere praticata anche con l'avallo dell'imprenditore-delinquente e senza scrupoli<sup>22</sup>.

### 7. Conclusioni

Le forme di lavoro gravemente sfruttate rappresentano un segmento di realtà sociale che a nostro avviso necessita di essere riconosciuta nella sua problematicità e dunque contrastata in maniera più decisa dalle autorità giudiziarie e anche dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali. Non serve misconoscerla, poiché produce danni economici enormi e spesso drammatici.

Abbiamo riportato i dati – seppur di stima – delle organizzazioni internazionali che monitorano questo turpe fenomeno nelle sue diverse sfaccettature, non solo in ambito sessuale e nelle pratiche di accattonaggio forzoso governato da gruppi malavitosi e criminali, ma anche economico e dunque correlabile direttamente al lavoro. Sono stati anche riportati i dati più ridotti che il Dipartimento delle pari opportunità acquisisce annualmente dai servizi territoriali dedicati alla protezione delle vittime che si riescono a intercettare.

I dati italiani potrebbero apparire numericamente modesti (in otto anni circa ammontano a 3.000 unità), ma riflettono la presenza di un fenomeno che coinvolge alcuni settori produttivi del nostro paese. Occorre tener presente, tuttavia, che questi dati si riferiscono a casilimite, cioè quelli correlabili a rapporti di lavoro caratterizzati quasi sempre da rapporti di lavoro minacciosi o violenti; oppure a rapporti di lavoro che si interrompono a causa di gravi incidenti e che i datori cercano di occultare. Al riguardo, non vanno sottovalutate le stime che propone l'Osservatorio Placido Rizzotto sulle potenziali vittime

<sup>22</sup> Cfr. L'Operazione Sabr (dal nome di un noto caporale di Nardò) portata avanti dalla Procura antimafia di Lecce contro imprenditori e caporali che ingaggiavano braccianti per la raccolta del cocomero nell'area di Nardò. Tra loro esisteva un rapporto funzionale e dichiaratamente aggressivo e violento verso i lavoratori ingaggiati per la raccolta.

di lavoro gravemente sfruttato nel settore agro-alimentare, in quanto l'esistenza di rapporti di lavoro indecenti e caratterizzati da paghe irrisorie e da lunghe giornate è tema corrente. Come è tema corrente la presenza di intermediari – o meglio di «caporali» – che facilitano l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e che hanno di fatto – in buona parte – sostituito i servizi del lavoro ufficiali, soprattutto per le fasi della raccolta dei prodotti della terra in diverse e variegata aree del territorio nazionale.

### Riferimenti bibliografici

- Andrees B., *Il lavoro forzato e la tratta di esseri umani. Manuale per gli ispettori del lavoro*, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra-Roma, 2014 (ed. italiana a cura di F. Carchedi per il Dipartimento delle pari opportunità - Presidenza del Consiglio).
- Associazione In Migrazione (cura di), 2014, *Doparsi per lavorare come schiavi. Rapporto di ricerca*, Roma, maggio.
- Bales K. e Robbins P., 2001, *No One Shall Be Held in Slavery or Servitude: A Critical Analysis of International Slavery Conventions*, «Human Rights Review», vol. 2, n. 2, pp. 18-45, disponibile all'indirizzo internet: [link.springer.com/article/10.2007%2fs-001-1022\\_6.pdf](http://link.springer.com/article/10.2007%2fs-001-1022_6.pdf) (ingress 31.1.2014).
- Bales K., 2000, *I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale*, Feltrinelli, Milano.
- Belser, Michaele de Cock e Mehram F., 2005, *Ilo Minimum estimate of forced labour in the world*, International Labour Office, Ginevra, aprile.
- Carchedi F. (a cura di), 2014, *Schiavitù latenti. Forme di grave sfruttamento lavorativo nel ferrarese*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rn).
- Carchedi F., Mottura G. e Pugliese E. (a cura di), 2003, *Il lavoro servile e le nuove schiavitù*, Franco Angeli, Milano.
- Caritas italiana, 2015, *Nella terra di nessuno. Lo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Rapporto Presidio 2015*, Edizioni Tau, Perugia.
- Caritas e Migrantes, 2012, *Dossier statistico immigrazione. 2012, Rapporto XXII*, Edizioni Idos, Roma.
- Cicerchia M. (a cura di), 2014, *Indagine sull'impiego di manodopera straniera in agricoltura*, Inea, Roma.
- Eurispes, 2014, *Agromafie. Secondo Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia*, Coldiretti nazionale, Roma.
- Eurostat, 2013, *Primo Rapporto su Trafficking in human beings*, Lussemburgo, disponibile all'indirizzo internet: [c.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017\\_working\\_paper\\_on\\_statistics\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_en.pdf](http://c.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_working_paper_on_statistics_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf).

RPS

Francesco Carchedi

- Eurostat, 2014, *Secondo Rapporto su Trafficking in human beings*, Lussemburgo, disponibile all'indirizzo internet: [c.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017\\_working\\_paper\\_on\\_statistics\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_en.pdf](http://c.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20141017_working_paper_on_statistics_on_trafficking_in_human_beings_en.pdf).
- Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, 2011, *Lavoro da schiavi. Alcuni aspetti del fenomeno in Italia e in Spagna, Rapporto finale di ricerca*, Roma.
- Ferrucci G. e Galossi E., 2014, *Il mercato del lavoro immigrato negli anni della crisi*, in Carrera F. e Galossi E., *Immigrazione e sindacato. Lavoro, cittadinanza e rappresentanza*, VII Rapporto, Ediesse, Roma.
- Fondazione Hunus - Confederazione italiana agricoltori (Cia), 2011, *Rapporto criminalità in agricoltura 2011. Cittadino agricoltore in sicurezza*, Roma.
- Fondazione L. Basso, Coop. Dedalus e Consiglio nazionale delle ricerche - Salerno, 2010, *Dallo sfruttamento sessuale al lavoro para-schiavistico. Il caso della Campania e della Puglia, Rapporto di ricerca*, Napoli/Roma.
- Eurofound - Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 2013, *Il lavoro sommerso nei 27 paesi dell'Unione europea e Norvegia. Sintesi*, disponibile all'indirizzo internet: [www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef\\_files/pubdocs/2013/2431/it/1/EF132431IT.pdf](http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/pubdocs/2013/2431/it/1/EF132431IT.pdf).
- Greco M., 2013, *L'agricoltura italiana: il quadro che emerge dal censimento*, in Atti del convegno, *Nuovi scenari dell'agricoltura nazionale salentina: i dati del 6 censimento dell'agricoltura. Il progetto mediterraneo Life style e le opportunità di valorizzazione dei prodotti tipici locali*, Lecce, 8 aprile, disponibile all'indirizzo internet: [www3.provinciale.it/statistica/pubblicazioni/Atti-Convegno-settembre2013/Atti-Convegno\\_web.pdf](http://www3.provinciale.it/statistica/pubblicazioni/Atti-Convegno-settembre2013/Atti-Convegno_web.pdf).
- Icmpd, 2010, *Study on the Assessment of the Extent of Different Types of Trafficking in Human Being in EU Countries*, Icmpd, Vienna, aprile.
- Ilo, 2005, *A Global Alliance Against Forced Labour, Global Report under the Follow-Up to the Ilo Declaration on Fundamental Principles and Right Work*, International Labour Conference, 93<sup>rd</sup> Session-report I(B), Ginevra.
- Ilo, 2012a, *Global Estimate of Forced Labour. Results and Methodology*, International Labour Office, Ginevra, disponibile all'indirizzo internet: [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_182004.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf).
- Ilo, 2012b, *Global estimate of forced labour. Regional factsheet European Union*, pp. 1 e ss, disponibile all'indirizzo internet: [www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms\\_184975.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@europe/@ro-geneva/@ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf).
- Ilo, 2014, *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*, Ginevra.
- Inea, 2013, *Annuario dell'agricoltura*, Roma.
- Leogrande A., 2008, *Uomini e caporali. Viaggio tra gli schiavi delle campagne del Sud*, Mondadori, Milano.
- Malpani R., 2006, *Legal Aspects of Trafficking for Forced Labour Purposes in Europe*, International Labour Office, Working paper, Ginevra, aprile, pp. 4-10.

- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2013, *III Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia*, in *Italia, Rapporto 2013*, Roma, disponibile all'indirizzo internet: [www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie-2/Terzorapportoannualeimmigrati\\_2013.pdf](http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/Notizie-2/Terzorapportoannualeimmigrati_2013.pdf).
- Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014, *IV Rapporto annuale. Gli immigrati nel mercato del lavoro in Italia, Rapporto 2014*, Roma, disponibile all'indirizzo internet: [www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/IVRapportoannuale-Mdl-immigrazione2014.pdf](http://www.lavoro.gov.it/Notizie/Documents/IVRapportoannuale-Mdl-immigrazione2014.pdf).
- Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gruppo di lavoro, 2011, *Economia non osservata e flussi finanziari, rapporto finale delle attività*, Roma, luglio.
- Nocifora E. (a cura di), 2014, *Quasi schiavi. Para-schiavismo e super-sfruttamento nel mercato del lavoro del XX secolo*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (Rn).
- Osservatorio Placido Rizzotto, 2014, *Agromafie e caporalato. Secondo Rapporto*, Ediesse, Roma.
- Perrotta D. e Sacchetto D., 2012, *Il ghetto e lo sciopero dei braccianti stranieri nell'Italia meridionale*, in Borghi V. e Zamponi M. (a cura di), *Terra e lavoro nel capitalismo contemporaneo*, «Sociologia del lavoro», n. 128, Franco Angeli, Milano.
- Pugliese E. (cura di), 2013, *I lavoratori immigrati nell'agricoltura del mezzogiorno*, Ediesse, Roma.
- Sagnet Y., 2012, *Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell'oro rosso*, Fandango Libri, Roma.
- Scarpa S., 2008, *La tutela internazionale delle vittime di tratta di persone, in particolare donne e bambini*, in Carchedi F. e Tola V., *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le norme di riferimento*, Ediesse, Roma.
- Tecos-Parsec, *Mappatura delle risorse regionali destinate ad interventi di inclusione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo nella prospettiva del coordinamento e complementarità con le risorse nazionali destinate al contrasto della tratta. Rapporto finale*, Roma, ottobre 2013,
- Unodc, 2009, *Global report on Trafficking in Persons*, Un.Gift, Vienna, 12 febbraio.

